

COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO POTABILE

Approvato con decreto del Commissario straordinario n. 83 di data 06.04.2016.
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Anna Marzatico

TITOLO I – GENERALITA'

art. 1 PREMESSE

La qualità dell'acqua viene garantita ai sensi della normativa vigente.
Le norme tecniche ed amministrative che disciplinano il servizio di fornitura di acqua potabile sono contenute nel presente regolamento.

art. 2 USI DELL'ACQUA

L'acqua potabile viene fornita su richiesta, previa misurazione a contatore, **per uso domestico o per uso non domestico** come da tabella che segue:

A	uso domestico	forniture dirette alla soddisfazione dei bisogni tipici dell'unità abitativa e relative pertinenze quali: cortili, cantine, orti, ecc.;
B	uso non domestico	tipologie di fornitura diverse dall'uso domestico come di seguito elencate:
B1	uso pubblico	fornitura in favore di enti pubblici quali scuole, caserme, uffici pubblici, centri sportivi, ecc.
B2	uso commerciale	fornitura in favore di utenti che svolgono attività di produzione di servizi quali banche, studi professionali, uffici, negozi, supermercati, alberghi, ristoranti, lavanderie, auto lavaggi, ecc.
B3	uso industriale	forniture in favore di utenti che svolgono attività produttive di beni (diverse da quelle agricole) quali industrie alimentari, cantieri edili, attività estrattive, ecc.
B4	uso agricolo	fornitura in favore di utenti che svolgono attività agricole;
B5	uso antincendio	fornitura a servizio esclusivo di reti e impianti antincendio interni e/o esterni ai fabbricati.

art. 3 IMPIANTI PER USO PUBBLICO

Sono considerati impianti per usi pubblici:

- a) gli impianti di annaffiamento dei giardini pubblici e le fontane;
- b) le bocche antincendio (idranti) installate sul suolo pubblico o comunque riconosciute di uso pubblico.

L'installazione degli impianti di cui al presente articolo viene eseguita dal Comune.
Per tali usi le erogazioni avvengono senza contatore.

E' fatto divieto di:

- I. prelevare acqua dalle fontane pubbliche e mettere in atto sistemi che ne impediscano il libero deflusso;

- II. prelevare acqua dagli impianti di annaffiamento dei giardini pubblici, se non da parte delle persone a ciò autorizzate e per gli usi cui sono destinate;
- III. prelevare acqua dalle bocche antincendio se non dalle persone a ciò autorizzate.

In caso di necessità, il prelievo per uso antincendio è consentito anche dalle fontane pubbliche e dagli impianti di annaffiamento dei giardini pubblici.

TITOLO II – NORME TECNICHE

CAPO I - DEFINIZIONE IMPIANTI E COMPETENZE

art. 4

RETE DI DISTRIBUZIONE

- a) **Per "rete principale"** si intende il complesso delle tubazioni prevalentemente interrate, posate sul suolo pubblico o privato che partendo dal serbatoio portano l'acqua agli impianti di derivazione di utenza.
- b) **Per "derivazione di utenza"** si intende il complesso di tubazioni e apparecchiature idrauliche comprese tra la rete principale (questa esclusa) e gli apparecchi utilizzatori (questi compresi).

La derivazione di utenza si suddivide in:

I. impianto esterno

comprende tutte le tubazioni e apparecchiature idrauliche tra la rete principale (questa esclusa) e la valvola di chiusura posta a valle del contatore che di norma è ubicato in apposito pozzetto sul confine della proprietà privata o in locale idoneo all'interno dell'abitazione dell'utente;

II. impianto interno

comprende tutte le tubazioni e apparecchiature idrauliche posate tra la valvola di chiusura posta a valle del contatore e gli apparecchi utilizzatori (questi compresi).

art. 5

ESECUZIONE LAVORI E MANUTENZIONE IMPIANTI

I. Rete principale.

Le tubazioni della rete principale e relative apparecchiature idrauliche vengono costruite, gestite e manutentate a cura e spese del Comune. Lo stesso potrà attuare ogni modifica e manutenzione per adeguarle alle necessità del servizio. Le tubazioni della rete principale, comunque costruite, rimangono sempre di proprietà del Comune.

II. Derivazioni di utenza - impianto esterno

La realizzazione dell'impianto esterno è a carico del Comune.

L'utente realizza a propria cura e spese gli scavi, ripristina il terreno e le eventuali pavimentazioni e le opere murarie eventualmente interessate sia su suolo pubblico sia su suolo privato. Il Comune provvede alla fornitura e posa della tubazione e delle apparecchiature idrauliche necessarie fino alla valvola di chiusura posta a valle del contatore.

Il Comune ha la facoltà di modificare le varie parti dell'impianto secondo le necessità del servizio, con concessione gratuita delle occorrenti servitù.

Salvo il caso di speciali accordi e/o convenzioni, la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto esterno è eseguita a cura e spese del Comune, ad esclusione del ripristino della pavimentazione sul suolo privato che è a carico dell'utente. Nel caso in cui gli interventi di manutenzione siano conseguenti a danneggiamento dell'impianto da parte dell'utente, l'intervento di riparazione è eseguito dal Comune con oneri a carico dell'utente.

III – Derivazioni di utenza - impianto interno

L'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno, dalla valvola a valle del contatore fino agli apparecchi utilizzatori, sono interamente a carico del proprietario o dell'utente.

L'impianto interno, comprese le apparecchiature di utilizzazione nonché gli impianti per il trattamento domestico dell'acqua potabile, devono essere conformi a quanto previsto dalle norme e disposizioni vigenti.

Art. 6

DERIVAZIONI DI UTENZA ESISTENTI

Nel caso di derivazioni di utenza eseguite in epoca precedente all'introduzione del sistema di misura del consumo "a contatore", la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto esterno, è eseguita dal Comune con oneri a carico dell'utente. Rimane a totale carico dell'utente l'onere del rifacimento delle eventuali pavimentazioni e lavorazioni accessorie.

Nel caso in cui si rendesse necessario sostituire e/o modificare derivazioni di utenza di cui al precedente comma il contatore dovrà, di norma, essere riposizionato secondo quanto disposto dal successivo art. 19.

art. 7

NORME TECNICHE RELATIVE AGLI IMPIANTI ESTERNI

Di norma per ciascun stabile verrà realizzata una sola derivazione di utenza, del diametro adeguato,

Il tracciato su proprietà privata interessato dalla derivazione di utenza deve essere di norma accessibile per consentire eventuali interventi di riparazione.

Eventuali danni derivanti da una ritardata riparazione della derivazione di utenza per impossibilità di operare sulle condotte dovuti alla negligenza del proprietario, saranno imputati allo stesso.

La posa di tubazioni acquedottistiche non è compatibile con altre strutture interrato e pertanto si deve rispettare la distanza di sicurezza da fognature, acque bianche, reti telefoniche, reti elettriche e gasdotti.

Gli spostamenti delle derivazioni di utenza, dovute a modifiche di profondità di interrimento o ad interferenze con nuovi fabbricati o nuove strutture sono a carico dell'utente.

L'allacciamento deve possibilmente essere rettilineo senza salti altimetrici per sottopasso muri.

In presenza di sormonto o sottopasso di altri servizi, la condotta deve essere protetta da controtubazione per un minimo di 1,00 metro per parte. Il passaggio

delle tubazioni nei muri perimetrali degli edifici deve essere provvisto di idoneo passamuro (contro tubo).

La condotta deve essere posata su di un letto di sabbia dello spessore di almeno cm 10 ed il reinterro dovrà essere eseguito con sabbia fino a completa copertura della condotta per almeno ulteriori 10 cm e con materiale idoneo fino alla totale copertura dello scavo, provvedendo di norma alla sostituzione del materiale scavato.

La condotta non deve in nessun caso poggiare su roccia.

Di norma le tubazioni dell'impianto esterno, posate all'interno del fabbricato, devono essere lasciate a vista, staffate a parete o a soffitto o in apposita canaletta ispezionabile con copertura rimovibile.

Gli allacciamenti da realizzare a servizio di cantieri edili devono essere adeguati, per dimensioni e tracciato, per soddisfare le esigenze definitive della costruzione.

art. 8

DIVIETO DELL'UTENTE DI MODIFICARE L'IMPIANTO ESTERNO

Non è consentito all'utente, né al proprietario od all'amministratore dello stabile, di manomettere, manovrare o comunque modificare alcuna parte della derivazione di utenza, né di eseguire opere o lavori tali da pregiudicare le condizioni di sicurezza del servizio di fornitura dell'acqua; se necessario il Comune potrà modificare il proprio impianto in modo da soddisfare le esigenze dell'utente o del proprietario, addebitando le relative spese a chi ne ha fatto richiesta.

Il Comune, qualora riscontrasse che una qualsiasi parte della derivazione d'utenza è stata modificata o i misuratori o i sigilli sono stati abusivamente manomessi o comunque danneggiati, potrà richiedere ai responsabili il rimborso di tutte le spese relative al ripristino, alle riparazioni o sostituzioni in conseguenza effettuate, nonché dei danni subiti nel caso di manomissioni tali da alterare il funzionamento degli apparecchi di misura.

Il mancato pagamento di queste spese, così come la mancata osservazione delle citate prescrizioni circa le condizioni di sicurezza, potranno comportare l'interruzione della fornitura dell'acqua agli utenti interessati, fermo restando che sui responsabili ricadranno in ogni caso tutte le conseguenze di eventuali incidenti o danni causati.

art. 9

IMPIANTO INTERNO

L'utente non può installare o farsi installare apparecchiature di nessun tipo prima del contatore. Eventuali installazioni, concordate con il Comune, (riduttori di pressione o impianti autoclave ecc.) restano a carico dell'utente che dovrà provvedere alla loro manutenzione e che se ne assume la responsabilità per eventuali danneggiamenti imputabili a rotture, funzionamenti anomali, errata taratura degli stessi.

L'impianto interno e gli apparecchi di utilizzazione devono rispondere ed adeguarsi alle normative vigenti in materia.

L'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno dall'uscita del misuratore fino all'entrata dei singoli apparecchi di utilizzazione e degli apparecchi stessi sono regolamentati dal precedente art. 5 del presente regolamento.

Il Comune si riserva di non effettuare o di sospendere la fornitura dell'acqua qualora l'ubicazione degli apparecchi di utilizzazione risultasse, a suo insindacabile giudizio, pericolosa per la sicurezza delle persone e per il buon esercizio dell'impianto.

I lavori eventualmente occorrenti per adeguare l'impianto interno e gli apparecchi di utilizzazione alle possibili modifiche tecnologiche sono comunque a carico dell'utente.

Per evitare, a seguito di eventuale depressioni in rete, il ritorno dell'acqua già consegnata e quindi possibili contaminazioni della rete principale, l'utente dovrà provvedere ad installare, su impianti diversi dall'utilizzo a scopo domestico, idonei disconnettori.

art. 10

NORME DI COMPORTAMENTO RELATIVE ALLA COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI INTERNI

Negli impianti interni l'utente deve sempre comunque osservare le seguenti norme:

- a) le tubazioni della distribuzione privata che si trovano all'esterno degli stabili dovranno essere messe in opera a profondità non inferiore ad un metro dal piano di terra, a sufficiente distanza dai canali d'acqua di rifiuto ed a quota ad essi superiori. Qualora per motivi tecnici non fosse possibile, le tubazioni vanno adeguatamente controtubate per il tratto interferente;
- b) nell'interno degli stabili le tubazioni dovranno essere collocate, generalmente incassate nei muri, in posizioni tali da essere sufficientemente protette dall'azione del gelo e del calore, quindi non in vicinanza di superfici riscaldate, in particolare di camini. Qualora quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente coibentate;
- c) nessuna tubazione dell'impianto interno potrà sottopassare od essere posta a contatto di condotte fognarie, pozzetti di smaltimento, pozzi neri e simili. Quando non sia possibile altrimenti, per accertate necessità, dette tubazioni dovranno essere protette da tubo guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestite contro la corrosione.
- d) nei punti più depressi delle condotte dovranno essere installati rubinetti di scarico. Ogni colonna montante deve avere alla base, oltre al rubinetto di scarico, anche un rubinetto di intercettazione.
- e) è vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili e di altro acquedotto o, comunque, commiste a sostanze estranee;
- f) è vietato il collegamento delle tubazioni di acqua potabile con apparecchi e cacciate per latrine, senza interposizioni di vaschette aperte;
- g) tutte le bocche dovranno erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori;
- h) l'impianto interno dovrà essere isolato elettricamente dalla rete stradale mediante apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici. Il Comune si riserva di scollegare questi impianti, qualora venissero individuati, e di richiedere i danni che gli stessi potessero aver causato;
- i) è vietato l'inserimento diretto di pompe di sollevamento sulle tubazioni derivate da quelle stradali; all'interno dell'edificio è possibile installare pompe di

- sollevamento purché gli impianti siano costruiti in modo da impedire il ritorno in rete dell'acqua pompata anche in caso di guasto alle relative apparecchiature;
- j) gli schemi d'impianto di pompaggio devono essere sottoposti all'approvazione del Comune, il quale può prescrivere eventuali modifiche;
 - k) per l'installazione di serbatoi, nei casi si renda indispensabile l'accumulo di acqua, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibile ritorno di acqua per sifonamento;
 - l) il Comune può ordinare in qualsiasi momento modifiche all'impianto interno se non lo ritiene idoneo per un buon funzionamento e l'utente è tenuto ad eseguirle entro il tempo prescrittogli. In caso di inadempienza, il Comune ha la facoltà di sospendere l'erogazione senza che esso possa reclamare danni o essere svincolato dalle osservanze degli obblighi contrattuali;
 - m) gli utenti sono comunque tenuti ad osservare le norme di legge, di buona tecnica e le prescrizioni del presente regolamento. Dovranno, inoltre, osservare le eventuali disposizioni particolari che il Comune stabilirà a garanzia e nell'interesse del servizio;
 - n) gli utenti rispondono della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni e il Comune non concede nessun abbuono per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore;
 - o) il Comune non assume nessuna responsabilità per i danni procurati dal cattivo funzionamento degli impianti interni medesimi.

art. 11

PRESSIONE DELL'ACQUA AL PUNTO DI CONSEGNA

La pressione statica fornita all'utenza è definita, per differenza, dalla quota del fabbricato alla quota del serbatoio di distribuzione o dagli impianti di riduzione stradali del Comune.

Questa pressione può essere oggetto di oscillazioni in più o in meno in funzione dei consumi (variabili) nella zona o nel caso di avvio di elettropompe per integrazioni idriche.

Il Comune, in fase di realizzazione degli impianti di acquedotto al servizio del consumo umano, provvederà a progettarli per assicurare una pressione minima e una pressione massima mediante installazione di idonee valvole di riduzione della pressione in rete.

In particolari casi, ove la pressione di esercizio della rete di alimentazione non sia sopportabile dall'impianto di utenza, dovrà essere limitata a cura dell'utente stesso mediante l'installazione di riduttori di pressione.

Valori di pressione particolari richiesti dall'utenza dovranno essere concordati con il Comune. Esso valuterà i lavori necessari al potenziamento della pressione.

L'eventuale installazione di autoclave sarà a carico dell'utenza.

L'eventuale installazione di riduttori di pressione a monte dei contatori dovrà essere concordata con il Comune.

La manutenzione degli eventuali riduttori di pressione a valle dei contatori è a completo carico dell'utente.

CAPITOLO III: APPARECCHI DI MISURA

art.12

MISURAZIONE DELL'ACQUA

Il consumo dell'acqua viene misurato mediante contatore.

La lettura dei contatori è eseguita periodicamente secondo turni stabiliti dal Comune.

L'utente si obbliga a permettere sempre il libero accesso ai propri locali, sia per dette operazioni, sia per ispezioni agli impianti o per altre esigenze di servizio, alle persone a ciò incaricate.

Nei casi di impossibilità di procedere alla lettura del contatore, il Comune provvede all'imputazione forfetaria dei consumi applicando i consumi rilevati dall'ultima lettura effettuata. In mancanza di quest'ultima la quantificazione forfetaria corrisponderà alla media del consumo annuo relativo alla tipologia d'uso. In occasione della successiva lettura effettiva si procederà all'eventuale conguaglio.

art.13

PROPRIETA' DEI CONTATORI

I contatori sono di proprietà del Comune, il quale ne stabilisce il tipo e il diametro in relazione al tipo della fornitura ed alla potenzialità degli apparecchi di utilizzazione inseriti o da inserirsi nell'impianto che l'utente è tenuto ad indicare all'atto della domanda.

E' facoltà del Comune cambiare gli apparecchi di misura quando lo ritenga opportuno.

Nel caso di variazione di diametro, dovuto a modifiche introdotte dall'utente, il Comune si riserva di addebitare all'utente stesso le spese relative.

art.14

POSIZIONE E CUSTODIA DEI CONTATORI

Il contatore, con le relative apparecchiature idrauliche, verrà installato a cura del Comune al quale compete la definizione del punto di consegna e la localizzazione delle predette apparecchiature che, di norma, saranno sistemate in pozzetti di derivazione esterni all'edificio al limite della proprietà privata. Solo in casi eccezionali è consentita l'ubicazione del contatore all'interno degli edifici, nel locale contatore di cui all'art. 19.

E' fatto divieto all'utente di spostare il misuratore dal luogo in cui il Comune lo ha collocato: in caso di abusivo spostamento, oltreché richiedere la spesa della messa in ripristino, il Comune avrà il diritto di applicare una sanzione pari alla spesa occorsa per il ripristino stesso.

Gli apparecchi misuratori possono essere rimossi o spostati esclusivamente dal Comune per mezzo dei suoi incaricati.

Per ogni sigillatura / desigillatura e / o rimozione / smontaggio di contatore effettuato su richiesta dell'utente, il richiedente dovrà versare al Comune un contributo il cui ammontare è determinato dalla giunta comunale.

art. 15**VERBALI DI POSA O RIAPERTURA DEI CONTATORI**

All'atto della messa in opera o della riapertura dell'apparecchio misuratore verrà redatto un verbale di posa, firmato dall'utente e dall'incaricato del Comune, su modulo predisposto dal Comune nel quale sono menzionati i dati dell'apparecchio, il numero di matricola ed il consumo registrato dal misuratore stesso.

art. 16**RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DEI CONTATORI**

All'atto della rimozione e della sostituzione degli apparecchi di misura saranno compilati appositi verbali sui moduli predisposti dal Comune, firmati dall'utente e dall'incaricato del Comune nel quale sono riportati, oltre ai dati di cui all'articolo precedente, il motivo della sostituzione o rimozione e le eventuali irregolarità riscontrate.

Copia del verbale è consegnata all'utente.

art. 17**FUNZIONAMENTO DIFETTOSO DEI CONTATORI**

In caso di arresto o comunque di funzionamento difettoso del misuratore, l'utente dovrà segnalare prontamente il fatto al Comune che, preve opportune verifiche, effettuerà la valutazione del consumo d'acqua durante il periodo di irregolare funzionamento del misuratore, in base alla media del consumo giornaliero verificatosi nell'anno precedente, oppure in base a quella del periodo di fatturazione precedente, se l'utente usa l'acqua da meno di un anno.

E' fatta salva una maggiorazione del 30% quando risulti che il difettoso o mancato funzionamento del misuratore è dovuto a guasto imputabile all'utente.

Nei casi di manomissione del contatore, da attribuirsi a colpa dell'utente, quando manchi ogni elemento di riferimento al consumo precedente, il consumo è determinato dal Comune su accertamenti tecnici insindacabili.

art. 18**VERIFICA DEI CONTATORI**

Il Comune può, a suo criterio ed in ogni momento, sottoporre i misuratori ad opportuno controllo assumendone tutte le spese relative.

Quando un utente ritenga errate le indicazioni del contatore, il Comune, su richiesta scritta dispone le opportune verifiche.

Se queste confermano l'inconveniente lamentato dall'utente le spese delle prove e delle riparazioni necessarie sono a carico del Comune, il quale disporrà il rimborso di eventuali errate fatturazioni, limitatamente al periodo di lettura immediatamente precedente a quello in cui ha luogo l'accertamento, oltre alla restituzione del deposito cauzionale di cui al comma precedente.

Se invece la verifica comprova l'esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza previsti dal D.P.R. 23 agosto 1972, n. 854 relativo ai contatori per acqua fredda, il Comune addebita le spese di verifica salvo conguaglio con il deposito effettuato.

art. 19

POZZETTO CONTATORE E LOCALE CONTATORE

Pozzetto contatore.

L'ubicazione del contatore, per i nuovi allacciamenti, dovrà avvenire di norma in idoneo pozzetto ubicato nella proprietà dell'utente a confine della stessa.

I pozzetti, di norma, dovranno essere muniti di botola in lamiera o altro materiale idoneo, avere il fondo a dispersione o essere muniti di idoneo scarico e dovranno essere predisposti con scala di accesso secondo le norme antinfortunistiche vigenti. Qualora il pozzetto sia realizzato su strade pubbliche la botola dovrà essere in ghisa del tipo idoneo a sopportare carichi stradali.

La botola deve essere di dimensioni tali da consentire il facile accesso del personale incaricato ed essere dotata di fermo di sicurezza in apertura. La stessa dovrà inoltre essere sempre accessibile e libera da depositi di qualsiasi genere.

Le dimensioni minime interne dei pozzetti per il posizionamento, di un unico contatore, fino ad un diametro di 1" ½, devono essere di norma di m 1,00 x 1,00 x (h.) 1,20. Per diametri superiori o per l'installazione di più contatori le dimensioni del pozzetto sono fissate dal Comune sulla base di valutazioni tecniche insindacabili.

Quando i pozzetti insistono su proprietà diverse da quelle del richiedente, quest'ultimo deve presentare al Comune i permessi necessari sia alla posa del contatore, sia all'accesso al fondo, sia le autorizzazioni necessarie allo scavo per eventuali manutenzioni.

I pozzetti alloggianti i contatori sono di proprietà dell'utente che pertanto ne cura la manutenzione e la pulizia.

La difesa del contatore dal gelo a mezzo di materiali coibenti è di competenza dell'utente il quale risponde di eventuali danni.

Locale contatore.

Solo in casi eccezionali sarà consentita l'ubicazione dei contatori all'interno degli edifici.

In questi casi è necessaria l'individuazione di un locale idoneo che deve permettere le normali operazioni di lettura, di montaggio e smontaggio dei contatori stessi.

Nel locale deve essere posizionata una piletta di scarico in collegamento con l'impianto di smaltimento delle acque dell'edificio in grado di smaltire l'intera portata della condotta di allacciamento nell'eventualità di una rottura.

Nel caso in cui l'utente modifichi la disposizione o l'uso del locale, nel quale è posizionato il contatore, deve dare immediata comunicazione al Comune che provvederà, a spese dell'utente, agli eventuali spostamenti, qualora il contatore, a seguito delle modifiche ambientali, venga a trovarsi in luogo ritenuto pericoloso o comunque non adatto.

L'utente è il consegnatario degli apparecchi di misura, installati nei locali di sua pertinenza ed è tenuto a prendere adeguate misure per riparare gli stessi dal gelo o da possibili manomissioni.

art. 20

INSTALLAZIONE DEI CONTATORI

All'ingresso del contatore sarà collocato: un giunto dielettrico e un rubinetto/saracinesca a sfera.

All'uscita del contatore sarà collocato: una valvola di ritegno e un rubinetto/saracinesca a sfera.

I contatori devono essere posizionati orizzontalmente e i rubinetti devono essere idonei, a passaggio totale, con corpo in ottone nichelato, con riporto in cromo rettificato o altro materiale idoneo.

Il Comune può installare all'ingresso del contatore un filtro per l'intercettazione di eventuali transiti di materiale in sospensione.

L'utente che installa sistemi di filtrazione più accurati dovrà munirsi di idonee apparecchiature e curarne la manutenzione e li potrà installare dopo la saracinesca a sfera posta in uscita dal contatore.

Ogni apparecchio misuratore è provvisto di apposito sigillo di garanzia apposto dal Comune.

La manomissione dei sigilli da parte dell'utente e qualunque altra operazione destinata ad alterare il regolare funzionamento del contatore possono dar luogo, a seguito di preavviso, alla sospensione dell'erogazione e alla revoca della fornitura, salva ogni altra azione del Comune.

art. 21

MANUTENZIONE DEI CONTATORI

L'utente è responsabile della buona conservazione del contatore posizionato nel pozzetto-contatore o nel locale-contatore, con l'obbligo di sottostare a tutte le spese occorrenti per le riparazioni o sostituzioni a lui imputabili, compresa la rottura per gelo. A richiesta del Comune, è tenuto a riconsegnarlo con i relativi annessi (compresi gli eventuali sigilli ed i contrassegni).

TITOLO III: NORME PER LE FORNITURE

art. 22

MODALITA' PER LA FORNITURA

Può richiedere la fornitura di acqua potabile il proprietario dell'immobile, o altro soggetto in possesso di idoneo titolo e/o conduttori di stabili o immobili in possesso di regolare contratto di affitto o altro atto simile. Di norma viene prevista la fornitura a servizio esclusivo di ogni singolo alloggio e/o unità produttivo-commerciale.

Per ottenere la fornitura dell'acqua deve essere presentata richiesta al Comune su apposito modulo affinché si possa provvedere alla costruzione delle opere necessarie per effettuare l'allacciamento. A tale scopo il Comune, verificata la fattibilità e l'entità delle opere, entro 30 giorni comunicherà l'ammontare presunto del contributo di allacciamento di cui al successivo articolo, il cui importo dovrà essere versato prima dell'inizio dei lavori.

Il Comune indicherà in linea di massima e in relazione agli impegni esistenti al momento del pagamento del contributo di allacciamento, la data di inizio dei lavori e dell'erogazione dell'acqua. Le date restano, in ogni caso, subordinate alle autorizzazioni delle autorità competenti ed alla concessione degli eventuali permessi di passaggio delle tubazioni che dovessero risultare necessari.

In mancanza di dette autorizzazioni, il Comune non eseguirà la fornitura restituendo il contributo eventualmente già versato. Il Comune potrà utilizzare per tali lavori ditte di propria fiducia.

art. 23

CONTRIBUTO DI ALLACCIAMENTO

Per ogni allacciamento di utenza alla rete idrica comunale, il richiedente è tenuto a versare al Comune il contributo di allacciamento.

L'ammontare del predetto contributo è determinato dalla giunta comunale.

La misurazione delle tubazioni impiegate per l'allacciamento è effettuata partendo dal punto di allacciamento alla tubazione della rete principale fino al punto in cui viene installato il contatore.

Il contributo di allacciamento deve essere stabilito con riferimento, ove possibile, al listino dei prezzi della Provincia Autonoma di Trento in vigore, computando materiali, manodopera e spese generali.

art. 24

DURATA DEL CONTRATTO DI FORNITURA

A seguito della richiesta di fornitura di cui al precedente art. 22 viene emesso dal Comune il contratto di fornitura ove sono indicati i dati catastali dell'immobile servito, nonché i dati del richiedente e l'uso a cui la fornitura è riferita.

Il contratto di fornitura ha durata dalla data di stipulazione del contratto fino al 31 dicembre dello stesso anno. Alla scadenza si intenderà tacitamente prorogato per un anno e così via di seguito salvo disdetta da parte dell'utente, secondo le modalità di cui all'art. 33.

art. 25

CAUZIONI PER PARTICOLARI UTENZE

Per le utenze richieste da soggetti diversi dal proprietario dello stabile ove è richiesta la fornitura, all'atto della stipulazione del contratto di fornitura, il richiedente deve versare, a garanzia degli impegni assunti e in considerazione che il pagamento avviene in via posticipata, una cauzione in contanti per un ammontare stabilito dalla Giunta Comunale a seconda dell'uso.

La cauzione verrà restituita all'utente alla cessazione del contratto dopo che l'utente stesso avrà pagato ogni debito con il Comune.

Il Comune potrà incamerare la cauzione alla concorrenza dei propri crediti, senza pregiudizio per l'azione giudiziaria.

art. 26

TARIFFE

Le tariffe sono determinate dall'Organo comunale competente nelle forme di legge.

art. 27

VARIAZIONE DELLE TARIFFE E DEL REGOLAMENTO

Nel caso di modificazione del sistema tariffario o delle norme del presente regolamento da parte degli organi competenti il Comune ne darà comunicazione all'utente con la pubblicazione della delibera.

art. 28

SUBENTRO

Quando un nuovo utente subentra ad un altro nell'uso dell'acqua, il subentrante deve presentare richiesta al Comune per la stipulazione del relativo contratto di somministrazione e per il pagamento dei corrispettivi dovuti.

art. 29

FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il pagamento del corrispettivo di consumo e delle altre spettanze va effettuato entro i termini e con le modalità indicate in bolletta.

Il mancato pagamento, entro il termine stabilito, degli importi dovuti per il servizio di acquedotto dà diritto al Comune di procedere all'incameramento della cauzione se presente, alla limitazione dell'erogazione dell'acqua (diaframma tarato o altro sistema ritenuto idoneo), con preavviso di 15 giorni da comunicare tramite raccomandata A.R. o altra idonea modalità, addebitando la relativa spesa all'utente stesso.

L'utente moroso non può pretendere risarcimento di danni derivanti dalla limitazione dell'erogazione ed è tenuto a sostenere, in via anticipata, le spese eventuali per il ripristino della regolarità della fornitura.

Nel caso in cui il mancato pagamento di cui al precedente comma sia riferito ad utenze diverse dall'abitazione principale dell'utente il Comune può procedere alla chiusura dell'utenza, sino all'avvenuto pagamento di quanto dovuto. In tali casi è escluso il subentro nel contratto di fornitura da parte degli eventuali comproprietari o da altre persone dello stesso nucleo familiare dell'utente.

art. 30

REGOLARITA' DELLE FORNITURE

Il Comune non assume responsabilità alcuna per interruzioni della fornitura e per variazioni di pressione dovute a causa di forza maggiore o a necessità di esercizio e manutenzione degli impianti. In quest'ultimo caso il Comune provvederà a dare preavviso all'utenza in ordine al giorno, all'ora e alla presumibile durata dell'interruzione.

Le utenze che per loro natura richiedono un'assoluta continuità della fornitura dovranno pertanto provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva.

Per sopperire a situazioni di emergenza, il Comune ha comunque la facoltà di limitare l'erogazione dell'acqua.

art. 31 DISDETTA

L'Utente che non intende più utilizzare la fornitura d'acqua potabile, anche nel caso in cui gli succeda altro utente, deve darne tempestiva comunicazione al Comune, inviando lettera raccomandata, tramite posta elettronica certificata o consegnando la comunicazione all'ufficio protocollo del Comune, al fine di ottenere la lettura finale e la chiusura con sigillo del misuratore, le quali dovranno avere luogo entro 30 giorni dalla richiesta. L'utente è tenuto al pagamento del consumo dell'acqua fino al momento della chiusura.

Se l'utente non provvederà a disdettare il contratto di fornitura resterà responsabile solidalmente con l'eventuale subentrante per i corrispettivi dovuti, per tutto il periodo nel quale egli, per la mancata disdetta di cui sopra, continuerà ad essere intestatario dell'utenza.

I misuratori chiusi per cessata fornitura possono essere rimossi dal Comune.

art. 32 CONSUMI ABUSIVI

E' vietata l'utilizzazione dell'acqua per usi diversi da quelli contenuti nel contratto di fornitura. L'Utente che utilizza l'acqua in modo diverso da quello dichiarato è tenuto al pagamento dell'eventuale maggiore tariffa per il periodo minimo di un anno o dalla data di inizio della fornitura, se questa risale a data antecedente, fatto salvo l'esperimento dell'azione giudiziaria.

L'effettivo impiego può essere accertato dal Comune.

E' vietato all'Utente cedere a terzi l'acqua fornita dal Comune, salvo autorizzazione scritta di quest'ultimo.

art. 33 DIRITTO DI RIFIUTO E REVOCA DELLA FORNITURA

Nel caso di forniture per usi diversi da quello domestico, è facoltà del Comune rifiutare o revocare in qualsiasi tempo la fornitura ove si verificano condizioni eccezionali di erogazione del servizio, o sorgano altri gravi motivi che spetta al Comune valutare.

art. 34 FORNITURE PARTICOLARI

Il Comune può fornire l'acqua a pagamento a imprese di spettacoli viaggianti, luna park, circhi equestri, associazioni e comitati che allestiscono occasionalmente manifestazioni sportive, culturali ecc.

Tale fornitura è strettamente limitata al periodo indicato nell'apposita richiesta che deve essere presentata al Comune dal responsabile dell'impresa, o associazione o

comitato per il perfezionamento del contratto, sia per quanto concerne il corrispettivo per il consumo dell'acqua, sia per le spese di allacciamento e stacco. E' comunque fornita l'acqua, a pagamento, alle imprese che eseguono lavori per la costruzione di stabili o per la conduzione di cantieri. La durata della fornitura è quella prevista nelle relative SCIA o permessi di costruire.

Al termine dei lavori o alla chiusura del cantiere, comunque entro i termini previsti nelle sopra menzionate SCIA o permessi di costruire, l'impresa è tenuta a darne tempestiva comunicazione al Comune.

All'atto della firma del contratto di fornitura il richiedente deve versare al Comune, qualora non sia già stato fatto, il contributo di allacciamento di cui all'art. 24 o 14 e, se dovuta, la cauzione di cui all'art. 25.

art. 35

BOCCE ANTINCENDIO PRIVATE

L'utente al momento della richiesta di allacciamento dell'utenza antincendio deve consegnare al Comune copia del progetto vistato dall'Ispettorato Provinciale Antincendi dal quale risultino il numero e il tipo degli idranti e deve comunicare il quantitativo dei litri/secondo erogabili. In caso di variazioni l'utente dovrà provvedere altresì al tempestivo aggiornamento della copia depositata presso il Comune. In caso di inadempimento il Comune ha diritto di applicare all'utente, per ogni bocca antincendio non prevista dal contratto stipulato, il doppio della tariffa per la durata di un anno.

Agli apparecchi di manovra per le bocche antincendio viene applicato dal Comune uno speciale sigillo.

L'utente ha diritto di servirsi della bocca antincendio esclusivamente nei casi di incendio e nei casi specificamente previsti nel contratto.

Quando abbia fatto uso di una bocca antincendio, l'utente deve darne comunicazione al Comune entro 24 ore, affinché questo possa provvedere alla ulteriore sigillatura.

Per le bocche antincendio è previsto il pagamento di un canone fisso annuo che verrà stabilito dall'Organo comunale competente.

TITOLO IV: DISPOSIZIONI VARIE

art. 36

OBBLIGATORIETA'

Il presente regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti. Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo il diritto dell'utente di averne copia all'atto della stipulazione del contratto.

art. 37

APPLICABILITA' DEL DIRITTO COMUNE

Per quanto non previsto dal presente regolamento e sino all'approvazione delle relative tariffe sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

art. 38
CONTESTAZIONI GIUDIZIARIE

Il foro competente per eventuali contestazioni giudiziarie relative, inerenti e conseguenti alla fornitura e il generale all'esecuzione del presente regolamento è quello di Trento.

art. 39
ABROGAZIONI

Con l'entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere effetto le precedenti regolamentazioni relative alla somministrazione dell'acqua.

art. 40
SANZIONI AMMINISTRATIVE

Salvi i casi di falsità o frode per i quali si procederà a norma di codice penale, saranno soggette a sanzioni da euro 50,00 ad euro 500,00 le contravvenzioni al presente regolamento. Le contravvenzioni a carico dei privati saranno constatate e verbalizzate dagli incaricati del Comune e il verbale avrà corso come ogni altra contravvenzione di polizia urbana.

Per il pagamento della sanzioni si applicano le disposizioni della legislazione vigente in materia, nonché le previsioni della L. 24.11.1981 n. 689.

L'ammontare della singole sanzioni è determinato dalla giunta comunale ed è soggetto a periodico aggiornamento.

INDICE

TITOLO I GENERALITA'

- art. 1 PREMESSE
- art. 2 USI DELL'ACQUA
- art. 3 IMPIANTI PER USO PUBBLICO

TITOLO II NORME TECNICHE

Capo I: definizione impianti e competenze

- art. 4 RETE DI DISTRIBUZIONE
- art. 5 ESECUZIONE LAVORI E MANUTENZIONE IMPIANTI

Capo II: Norme in materia di derivazione di utenza

- art. 6 DERIVAZIONI DI UTENZA ESISTENTI -
- art. 7 NORME TECNICHE RELATIVE AGLI IMPIANTI ESTERNI
- art. 8 DIVIETO DELL'UTENTE DI MODIFICARE L'IMPIANTO ESTERNO
- art. 9 IMPIANTO INTERNO
- art. 10 ALTRE NORME DI COMPORTAMENTO RELATIVE ALLA
COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI INTERNI
- art. 11 PRESSIONE DELL'ACQUA AL PUNTO DI CONSEGNA

Capo III: Apparecchi di misura

- art. 12 MISURAZIONE DELL'ACQUA
- art. 13 PROPRIETA' DEI CONTATORI
- art. 14 POSIZIONE E CUSTODIA DEI CONTATORI
- art. 15 VERBALI DI POSA O RIAPERTURA DEI CONTATORI
- art. 16 RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DEI CONTATORI
- art. 17 FUNZIONAMENTO DIFETTOSO DEI CONTATORI
- art. 18 VERIFICA DEI CONTATORI
- art. 19 POZZETTO CONTATORE E LOCALE CONTATORE
- art. 20 INSTALLAZIONE DEI CONTATORI
- art. 21 MANUTENZIONE DEI CONTATORI

TITOLO III – NORME PER LE FORNITURE

- art. 22 MODALITA' PER LA FORNITURA
- art. 23 CONTRIBUTO DI ALLACCIAMENTO
- art. 24 DURATA DEL CONTRATTO DI FORNITURA
- art. 25 CAUZIONI PER PARTICOLARI UTENZE
- art. 26 TARIFFE
- art. 27 VARIAZIONE DELLE TARIFFE E DEL REGOLAMENTO
- art. 28 SUBENTRO

- art. 29 FATTURAZIONE A PAGAMENTO
- art. 30 REGOLARITA' DELLE FORNITURE
- art. 31 DISDETTA
- art. 32 CONSUMI ABUSIVI
- art. 33 DIRITTO DI RIFIUTO E REVOCA DELLA FORNITURA
- art. 34 FORNITURE PARTICOLARI
- art. 35 BOCHE ANTINCENDIO PRIVATE

TITOLO IV : DISPOSIZIONI VARIE

- art. 36 OBBLIGATORIETA'
- art. 37 APPLICABILITA' DEL DIRITTO COMUNE
- art. 38 CONTESTAZIONI GIUDIZIARIE
- art. 39 ABROGAZIONI
- art. 40 SANZIONI AMMINISTRATIVE

.....